

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

###### IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiara-valle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 604, 605  
LONGO (DC), relatore alla Commissione . . . 604  
VIGNOLO (PCI) . . . . . 605

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . 597, 598, 599  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 598  
BONAZZI (PCI) . . . . . 599  
GRASSINI (DC), relatore alla Commissione . . . 598  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 598

« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 582, 583, 585 e *passim*  
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione . . . 582  
585, 586 e *passim*  
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 585, 587, 589 e *passim*  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 587, 594  
SESTITO (PCI) . . . . . 583, 591, 593  
TARABINI (DC) . . . . . 587

« Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero » (960) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 599, 600, 603  
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 603  
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione . . . . . 599

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

*La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

L U Z Z A T O C A R P I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955)**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella seduta del 1° dicembre il senatore Assirelli svolse un'ampia relazione, al termine della quale, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni pervenute da alcune parti, si decise di rinviare la discussione. Do pertanto la parola al relatore perchè ci fornisca le integrazioni richieste.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, gli elementi richiesti all'amministrazione dello Stato sui rapporti economici che il provvedimento comportava sono pervenuti; del pari sono arrivati, da altre fonti, alcuni suggerimenti che ritengo di dover sottoporre all'attenzione della Commissione e anche — se il Presidente lo riterrà opportuno — della Commissione giustizia per il relativo parere.

Ricordo, inoltre, che la relazione da me svolta nella seduta del 1° dicembre si riferiva al testo originario del provvedimento e non anche ai numerosi emendamenti presentati dal Governo. Passo quindi ad illustrare le informazioni ricevute.

Le operazioni eseguite dal PRA nel 1976 sono state: 1.400.000 prime iscrizioni; 2 mi-

lioni 300.000 trasferimenti di proprietà; 450.000 operazioni ipotecarie; 100.000 operazioni varie (sequestri, pignoramenti, eccetera), per un totale di 4.250.000 operazioni.

Distribuzione del circolante nel 1976: autovetture e autobus 86,67 per cento; motocicli 8,92 per cento; autocarri 6,37 per cento; rimorchi 0,04 per cento.

Gettito calcolato con tariffa attuale e con tariffa proposta: per le autovetture e gli autobus usati il gettito con la tariffa attuale sarebbe di 23 936 milioni, mentre con la tariffa proposta sarebbe di 30.669 milioni; quindi sette miliardi in più. Motocicli usati: 1.139 milioni (tariffa attuale) e 1.657 milioni (tariffa proposta); autocarri: 3.997 milioni (tariffa attuale) e 5.971 milioni (tariffa proposta), vale a dire due miliardi in più; rimorchi: 40 e 60 milioni, rispettivamente. Restano più o meno uguali le prime iscrizioni (intorno ai sette miliardi nei due casi) e le tasse ipotecarie (intorno ai tre miliardi), per un totale di 39.112 milioni (tariffa attuale) e 48.387 milioni (tariffa proposta).

Per quanto riguarda la spesa, poichè si era detto che potevamo arrotondare le 910 lire a mille, dato che le operazioni sono state 4.250.000, la spesa è calcolabile in 4.250 milioni. Quindi la differenza di nove miliardi, circa, fra i 39 miliardi dell'attuale tariffa e i 48 miliardi della tariffa proposta, comporta un maggiore gettito per l'erario di circa cinque miliardi. Ripeto che questi sono dati del 1976 e che soltanto grosso modo ci possono dare una idea dei rapporti economici sottostanti.

Un altro punto che mi sembra abbastanza sintomatico e delicato è il seguente. Nella nuova procedura, tutti gli atti stipulati all'estero vengono accettati, *sic et simpliciter*, dal PRA e trascritti nei registri. Sappiamo che, per legge, un pubblico ufficiale estero non ha gli stessi diritti-doveri del notaio in Italia. Mentre quest'ultimo ha l'obbligo di verificare il passaggio di proprietà da un individuo ad un altro, controllando anche se l'atto è nullo o annullabile, altrettanto all'estero non avviene.

In definitiva, noi abbiamo una legislazione che col nuovo diritto di famiglia, ad esempio, nel caso di trasferimento di proprie-

tà, impone la firma dei coniugi, mentre a questo non è tenuto il pubblico ufficiale che riceve gli atti all'estero. Gli atti che non passano attraverso le nostre legazioni o le nostre ambasciate, dovrebbero, in base all'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 — la legge notarile — essere depositati o presso un archivio notarile o presso un notaio, perchè il conservatore dell'archivio notarile o il notaio, avendo in deposito l'atto, devono verificarne la legittimità accertando se l'atto sia o no valido. Questo in base alla legge italiana; ritengo quindi valide le osservazioni fatte da diversi notai, specie della riviera romagnola, in rapporto alla concorrenza (sleale è dir poco) fatta dagli ufficiali di San Marino (ma anche nel Trentino e in qualsiasi posto di frontiera), dove, di fatto, questi pubblici ufficiali, non avendo alcuna responsabilità e non essendo tenuti agli oneri di repertorio, molto spesso non fanno altro che essere dei prestanomi di agenzie con la conseguenza di combinare, spesso, degli atti che successivamente possono danneggiare i diritti dei terzi. Ritornando all'articolo 106 della legge notarile, bisognerebbe che tale norma venisse richiamata nella legge in discussione; pertanto, prima di procedere, ritengo che si debba chiedere il parere alla Commissione giustizia sull'emendamento che a questo punto s'impone all'articolo 2, secondo comma, aggiuntivo delle parole « ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere ».

Questo è un emendamento importante; ci sono poi altre piccole modifiche che vengono suggerite per quanto riguarda le tariffe ed altre questioni che possiamo considerare in un secondo momento, perchè di scarso rilievo.

**S E S T I T O .** Il problema sollevato dal relatore credo che meriti un ulteriore approfondimento, perchè è estremamente importante richiamarci alla legge notarile; altrimenti resterebbe nel disegno di legge in discussione una lacuna che dobbiamo invece colmare. Tale lacuna, come ha bene illustrato il senatore Assirelli, si riferisce al trasferimento di veicoli all'estero, compiuto da

pubblici ufficiali che non sono tenuti a rispettare quelle norme che invece devono tenere presenti i notai nel nostro paese; pertanto aderisco alla proposta di richiedere il parere della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda il compenso che si attribuisce all'ACI (articolo 6 del provvedimento), il relatore già nella passata seduta ci informò che il Ministero delle finanze, dopo contatti avuti col Pubblico registro, era in grado di stabilire il prezzo di 910 lire per ogni formalità. Però mi sembra che non siano stati forniti al nostro esame elementi tali da permetterci di esprimere un giudizio sulla cifra così come è stata stabilita.

Vorrei anche far presente che è stato predisposto da parte del Governo un emendamento all'articolo 6, tendente a stabilire un compenso di 35 lire per ogni formalità eseguita: si tratta di un altro elemento che richiede una riflessione ed un approfondimento per sapere quali riflessi comporterà l'approvazione di questa modifica. Propongo pertanto, a nome del Gruppo al quale appartengo, di rinviare l'esame del disegno di legge in discussione.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Assirelli ha accennato alla possibilità di presentare un emendamento per il quale sarebbe opportuno avere il parere della Commissione giustizia. Si potrebbe tuttavia chiudere quantomeno la discussione generale. La pregherei quindi, senatore Sestito, di completare il suo intervento.

**S E S T I T O .** Ferme restando le perplessità che ho manifestato, esprimo, signor Presidente, parere positivo sul disegno di legge globalmente considerato.

L'esigenza sempre più avvertita di rendere meno complessi i molteplici adempimenti a carico degli interessati unita all'altra di rendere più funzionale ed efficace l'attività di accertamento dei tributi ed i compiti demandati dalle nuove leggi tributarie all'Ufficio del registro costituisce la finalità primaria del disegno di legge n. 955 al nostro esame. Partendo anche dalla considerazione che l'attività degli Uffici del registro è notevolmente appesantita dalla registrazione degli

## 6ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (14<sup>a</sup> dicembre 1977)

atti riguardanti gli autoveicoli, che si aggirano su circa 4 milioni l'anno — il senatore Assirelli ha precisato che si tratta di 4.250.000 — il disegno di legge, notevolmente semplificato, si propone di sottrarre all'obbligo della registrazione tutti gli atti riguardanti gli autoveicoli, con esclusione dei trasferimenti che avvengano mediante atto pubblico o sentenza.

I detti atti, così come è previsto nel disegno di legge, vengono assoggettati ad una imposta erariale di trascrizione, di importo pari a quello dell'imposta di registro, da corrispondersi al PRA al momento della richiesta di trascrizione, iscrizione od annotazione del trasferimento del veicolo ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

L'ampia ed approfondita relazione del senatore Assirelli, alla quale espressamente mi riporto, mi esime dal soffermarmi in maniera dettagliata sull'intero disegno di legge. Con l'articolo 1 si esonerano dall'obbligo della registrazione, venendo assoggettate ad un'imposta erariale di trascrizione, le scritture private autenticate o con sottoscrizione accertata giudizialmente da prodursi al PRA per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione previste dal richiamato articolo 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che attiene alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico registro. Resteranno assoggettati all'attuale disciplina, alla registrazione e al pagamento dell'imposta di registro, i pochi trasferimenti di autoveicoli posti in essere per atto pubblico o derivanti da atti giudiziari.

Per uniformità di trattamento vengono compresi nel nuovo regime anche i trasferimenti di autoveicoli *mortis causa*.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le formalità richieste devono essere effettuate nel termine di trenta giorni dall'autenticazione dell'atto, decorso il quale viene prevista la relativa sanzione; da questo obbligo sono escluse le prime iscrizioni. Per quanto riguarda le sanzioni, si fa espresso riferimento all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Nell'articolo 3 si precisa che, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'artico-

lo 2, le sanzioni vengono applicate dall'Ufficio del registro della stessa sede provinciale.

Con l'articolo 4 si stabilisce quanto è necessario per ottenere dal PRA le formalità di trascrizione e si introduce inoltre l'obbligo di indicare il numero di codice fiscale.

L'articolo 5 prevede che, in caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale è redatto, a carico di coloro che devono ritenersi responsabili a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria incaricati delle ispezioni presso il Pubblico registro automobilistico.

L'articolo 6, sul quale abbiamo avuto modo di esprimere le nostre riserve per quanto attiene all'importo devoluto a favore dell'ACI, riguarda l'obbligo del medesimo ente di versare le somme riscosse, al netto dell'importo di 910 lire, allo Stato. Nella relazione si fa riferimento al servizio prestato dall'ACI che consiste nella liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta; è compreso tra queste operazioni anche il controllo della completezza degli elementi di cui all'articolo 4. È previsto anche l'adeguamento annuale del compenso con decorrenza dal 1° gennaio 1979. Al riguardo abbiamo motivo di esprimere le nostre perplessità perchè questo adeguamento verrebbe collegato alle variazioni dell'indice generale del costo della vita.

Con l'articolo 7 viene fissata la decorrenza del nuovo regime tributario (1° gennaio 1978) che si applicherà alle formalità relative a scritture accertate giudizialmente o autenticate dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti *mortis causa* relativi alle successioni apertesesi dopo tale data.

Non possiamo invece non esprimere dubbi sull'articolo 8, soprattutto in relazione al criterio seguito. La considerazione che si svolge nella presentazione del disegno di legge riguarda l'inadeguatezza del tributo al valore effettivo in commercio del veicolo, ma io ritengo che questo aumento colpisca i mezzi più modesti e non mi pare esatta l'affermazione secondo la quale gli aumenti varierebbero dal 17 al 50 per cento: basta consi-

derare la prima voce (motocicli di qualsiasi tipo) per constatare il notevole aumento.

Con l'articolo 9, al fine di ottenere un ulteriore snellimento degli adempimenti che incombono sull'attività degli Uffici del registro, vengono esonerati dall'obbligo della registrazione gli atti e le sentenze previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, numero 533, riguardanti controversie di lavoro.

Ribadisco un giudizio positivo sulla motivazione del disegno di legge in esame: la esigenza di rendere per il cittadino meno complessa questa serie di adempimenti e di rendere più efficace l'attività dell'Ufficio del registro in relazione a compiti come quello dell'accertamento dei tributi e alle altre incombenze derivanti dalle nuove leggi tributarie. Ho però molte perplessità per quanto riguarda i problemi a cui ho accennato e che sono stati ampiamente messi in risalto nella relazione del collega Assirelli.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A S S I R E L L I ,** *relatore alla Commissione.* Il senatore Sestito chiede in sostanza alcune spiegazioni sui costi: questi sono stati determinati con il parere positivo dell'UTE. L'indicizzazione trae motivo dalla necessità, come è stato del resto affermato nella relazione, di adeguare le tariffe all'aumento del costo del personale e di altri servizi. Si è arrivati poi alla cifra di 910 lire tenendo conto dell'onerosità delle formalità in generale. Il ritocco delle tariffe permette però, come abbiamo dimostrato, non solo di assorbire gli oneri ma anche di lasciare un margine a favore dell'erario.

Queste erano le ragioni principali. Tutte le altre questioni le tratteremo quando esamineremo i singoli articoli.

**A Z Z A R O ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, mi riservo anch'io di illustrare le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare alcuni emendamenti nel corso dell'esame dei singoli articoli. Desidero, però, sottolineare agli onorevoli colleghi — e mi dispiace farlo dopo la

discussione di questa mattina concernente la inopportuna frequenza con la quale molto spesso il Governo invoca l'urgenza delle deliberazioni della Commissione — che questa volta l'urgenza è obiettiva e che comunque il Governo non ha responsabilità se questo provvedimento, che è stato presentato il 21 ottobre, viene discusso solo a metà dicembre. Questa osservazione non significa, comunque, che di questo ritardo si voglia fare minimamente carico a questa Commissione che durante questi mesi ha fatto un lavoro estremamente pregevole, ma anche durissimo, come il calendario dei lavori degli ultimi due mesi dimostra.

Il Ministro delle finanze questa mattina, al termine della seduta antimeridiana, mi ha chiesto di chiedervi l'approvazione urgente di questo disegno di legge non solamente per liberare di un enorme peso gli Uffici del registro (si tenga presente che ben 300 persone sono impegnate esclusivamente nella registrazione dei quattro milioni annui di trasferimenti di autoveicoli), ma soprattutto per raggiungere un altro effetto che credo sia ancora più importante e che giustifica la stessa richiesta di urgenza. Come loro sanno, infatti, dal 1° gennaio 1978 la legge stabilisce l'obbligo generalizzato dell'uso del numero del codice fiscale, che impone (a tale proposito è da mettere in rilievo quanto ha detto il senatore Assirelli nella sua relazione ed anche quanto ha rilevato il senatore Sestito nel suo intervento) che ogni atto di trasferimento, sia per scrittura privata che per atto pubblico, deve contenere il numero del codice fiscale.

Come è noto, fino a questo momento (anche se vi è qualche dubbio sulla legittimità di questo agire), gli uffici competenti hanno registrato questi atti con il sistema per elenchi, che consiste in questo: l'Ufficio del registro riceve dal notaio un elenco che contiene tutti i trasferimenti che durante un determinato periodo (poniamo venti giorni) egli ha fatto, contiene il nome delle parti, i dati dell'autoveicolo che è stato trasferito e l'importo relativo alla imposta di registrazione. Questo elenco viene descritto nel registro, però non si indicano i nomi di tutte le persone che hanno venduto o alle quali

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

di volta in volta è stato fatto il trasferimento dell'autoveicolo, nomi che sono invece indicati nell'elenco, ma si registra semplicemente un trasferimento da uno ad altro proprietario. Dal 1° gennaio 1978 questo sistema, che fino a questo momento è stato tollerato per ragioni pratiche, non può più essere seguito perchè in ogni atto di trasferimento deve essere contenuto il numero di codice fiscale. Questo numero di codice fiscale non può, naturalmente, non essere rilevato dall'Ufficio del registro perchè altrimenti esso non potrebbe a sua volta trasmetterlo all'anagrafe tributaria. Gli impiegati degli Uffici del registro sarebbero, quindi, obbligati, oltre al lavoro che fanno normalmente, a registrare scrittura privata per scrittura privata al fine di rilevare il numero di codice fiscale in essa contenuto. Cioè, lungi dallo snellirsi, il lavoro si appesantirebbe enormemente, creando ulteriori difficoltà agli Uffici del registro.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo ha sollecitato l'approvazione urgente del disegno di legge in discussione.

In sede di esame dei singoli articoli, come ho detto, illustrerò il contenuto degli emendamenti che il Governo ha ritenuto opportuno presentare.

La relazione dettagliata e precisa del senatore Assirelli e l'intervento altrettanto preciso e dettagliato del senatore Sestito non mi esimono dall'illustrare la struttura del provvedimento, che è di una semplicità estrema: si tratta dell'esonero dall'obbligo di registrazione, della trasformazione dell'imposta di registro in una imposta di trascrizione che verrebbe riscossa dal PRA e versata all'erario. Il costo del servizio è stato valutato in base agli elementi di esso, elementi che sono stati esaminati dal Ministero, che possono anche essere esaminati dai senatori, ma che hanno caratteristiche tecniche su cui solo l'Ufficio tecnico erariale può esprimere un giudizio tecnico. Questo giudizio è stato raccolto dal Governo e trasferito nel disegno di legge dopo aver conseguito il parere di congruità e averlo fatto proprio, così come il caso e la prassi consentono di fare.

Non so quali ulteriori elementi di costo possano essere forniti, ma credo che il pa-

riere di congruità espresso da parte dell'ufficio che ne ha l'obbligo possa rassicurare gli onorevoli senatori.

**P R E S I D E N T E .** Dovremmo ora passare all'esame degli articoli. Il senatore Assirelli, però, ha preannunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 2, sul quale ritiene che si debba sentire il parere della Commissione giustizia. Io voglio chiedere ora agli onorevoli colleghi, e soprattutto al senatore Assirelli, se non ritengano che nell'ambito stesso della nostra Commissione possa essere data una valutazione sulla portata dell'emendamento. In sostanza, il relatore ha già fatto degli approfondimenti in ordine al contenuto dell'emendamento ed io ritengo che questi approfondimenti ed una eventuale valutazione della Commissione possano escludere la necessità di sentire il parere della Commissione giustizia, che già si è pronunciata sul provvedimento dando parere favorevole. Interpellare nuovamente la Commissione giustizia significa dover attendere quasi certamente alcune settimane prima di ottenerne il parere. Abbiamo sentito anche dalla voce del Sottosegretario che vi è urgenza per la approvazione del disegno di legge. Chiedo, pertanto, al relatore se ritiene di ritirare questa sua proposta.

**A S S I R E L L I , relatore alla Commissione.** Ho presentato l'emendamento perchè lo ritengo estremamente utile. Può anche essere superfluo chiedere il parere della Commissione giustizia, però ho formulato questa richiesta per evitare che potessero insorgere dei dubbi. Se questi non sussistono, sono ben felice di poter risparmiare del tempo.

**P R E S I D E N T E .** Quando esamineremo l'articolo 2, la pregherò di illustrare in modo ampio l'emendamento da lei proposto, magari anche alla luce dei pareri che lei ha potuto acquisire privatamente, così da mettere la Commissione in condizione di poter valutare la portata dell'emendamento stesso.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia, Ufficio del pubblico registro automobilistico.

All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

L I V I G N I . Con le parole: « All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione... », contenute nel terzo comma, si intende dire che questa imposta si sostituisce a quella di successione?

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È sostitutiva, non si paga cioè l'imposta di successione.

L I V I G N I . Va scritto qualcosa nella denuncia di successione?

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non c'è ragione di indicarlo nella denuncia di successione.

P R E S I D E N T E . Non c'è necessità di indicarlo nella denuncia di successione perchè manca il presupposto ai fini tributari: nella massa ereditaria l'indicazione non avrebbe alcun valore perchè il testo dice che questa imposta assorbe quella di successione. Ora, se questa imposta assorbe quella di successione, non ci può essere l'esigenza dell'indicazione nella relativa denuncia.

T A R A B I N I . Si dovrà produrre il testamento ai fini della trascrizione dell'avvenuta successione.

L I V I G N I . Le successioni sono sempre un po' pericolose.

P R E S I D E N T E . Comunque mi sembra che la norma sia esplicita.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ci sono dubbi di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È però dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

Le formalità di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a novanta giorni.

Per l'omissione della richiesta della formalità entro il termine stabilito dal comma precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalità è stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purchè compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Il senatore Assirelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « , ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere ».

Prego il senatore Assirelli di illustrare la portata del suo emendamento.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 106, n. 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, precisa che sono depositati e conservati nell'archivio notarile distrettuale gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nello Stato, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente, e l'articolo 146 del regolamento per l'attuazione della legge citata prescrive che per il deposito dei detti atti deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili e deve osservarsi quanto altro disposto dall'articolo 68 del regolamento medesimo (traduzione in lingua italiana per gli atti notarili redatti in lingua straniera).

Pertanto, in applicazione delle citate disposizioni di legge, non si può far uso nel territorio della Repubblica italiana di alcun atto notarile rogato in un paese estero, se non si sia prima provveduto dall'interessato ad effettuare deposito presso un notaio esercente nello Stato o presso un archivio notarile distrettuale.

È appena il caso di accennare che, in conseguenza di quanto sopra detto, unico or-

gano competente al rilascio di tutte le copie dell'atto estero, necessarie per la esecuzione di eventuali formalità nel territorio italiano, è il notaio o il capo dell'archivio notarile che ha ricevuto in deposito l'originale o la copia dell'atto notarile rogato in paese straniero.

Così stabilisce la norma. Non sembra però vana accademia ricercare il significato del dettato legislativo. Nel processo interpretativo soccorre, com'è noto, il canone ermeneutico previsto dall'articolo 12 delle preleggi che fa obbligo all'interprete di ricercare l'intenzione del legislatore, ossia lo spirito, la ragione d'essere della norma, la finalità sociale cui è diretta, la cosiddetta *ratio legis*.

Da tale indagine appare fuori di dubbio che l'articolo 106, n. 4°, della legge notarile e gli articoli del regolamento che ne disciplinano l'applicazione, non hanno soltanto il fine di assicurare la conservazione e la custodia degli atti notarili formati all'estero, ma hanno, innanzitutto, lo scopo di garantire che gli atti medesimi abbiano i requisiti richiesti per gli atti rogati in Italia ed in particolare che non siano contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume (articolo 31 delle preleggi e articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, legge notarile).

Ed invero, qualora non venisse scrupolosamente applicato l'articolo 106 citato, tutti gli atti notarili, che per la loro contrarietà all'ordinamento giuridico italiano non possono essere ricevuti da un pubblico ufficiale italiano, potrebbero essere tranquillamente stipulati da un notaio estero ed avere piena applicazione in Italia, sottratti come sarebbero ad ogni controllo di conformità con il nostro ordinamento.

Il legislatore, assegnando al notaio determinati compiti ed imponendogli ben precisi comportamenti, ha inteso assicurare al cittadino che il documento notarile sia redatto in conformità all'ordinamento giuridico e garantisca altresì quei privati interessi che l'ordinamento stesso ritiene meritevoli di tutela.

Qualora non venisse applicato l'articolo 106, quale garanzia e quale tutela sarebbero



offerti al cittadino? Chi vieterebbe, ad esempio, al costruttore poco scrupoloso di vendere un'unità immobiliare costruita in mancanza della concessione di cui alla legge 20 gennaio 1977, n. 10? Oppure di non applicare le norme del nuovo diritto di famiglia? Non il notaio estero, che applica la legge dello Stato di cui è pubblico ufficiale e che può non conoscere, o fingere di non conoscere, le leggi italiane. Non l'ufficiale del registro, che si limita ad esplicitare il suo compito di carattere fiscale. Non, infine, il Conservatore dei registri immobiliari, che è tenuto a controllare soltanto la regolarità formale del titolo che gli viene presentato per la trascrizione.

In definitiva, che cosa può garantire al cittadino che l'atto notarile redatto all'estero non urti contro uno degli innumerevoli divieti inderogabilmente posti dal legislatore alla libera attività dei soggetti privati (divieti ricavabili sia da specifiche norme dell'ordinamento che dai principi generali desumibili dall'intero sistema delle norme imperative) se non la puntuale, scrupolosa applicazione dell'articolo 106 della legge notarile?

Non è superfluo rilevare che gli obblighi del notaio in ordine al verbale di deposito di atti esteri sono anzitutto quelli che discendono dall'articolo 28 della legge notarile.

Sarà quindi obbligo primario del notaio o del capo dell'archivio controllare che l'atto depositato non sia espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Si realizza, perciò, con l'applicazione dell'articolo 106, n. 4°, nella materia che ci occupa, l'anello di congiunzione tra gli ordinamenti giuridici stranieri, sotto l'impero dei quali l'atto notarile estero è stato formato, e l'ordinamento giuridico italiano.

Per finire, è appena il caso di accennare che, se è tanto agevole eludere norme imperative con un breve viaggio all'estero, rischiano di essere compromessi lo scopo e la funzione del notariato, quella « funzione processuale », più volte evidenziata nella giurisprudenza della suprema Corte, attribuita al notaio dall'ordinamento giuridico a tutela degli interessi privati ed a garanzia della certezza del diritto.

**PRESIDENTE.** È stata così illustrata in modo molto approfondito la portata dell'emendamento. A questo punto, se nessuno dei colleghi chiede la parola, prego il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere.

**AZZARO**, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è favorevole. Il termine di 90 giorni accordato alle scritture private formate all'estero non implica di per sé la non applicazione dell'articolo 106. Sembrava che fosse ovvio che nessuna legge, applicabile in passato, per effetto di questa norma potesse non essere applicabile in futuro. Tuttavia, se si ritiene opportuno inserire questa ulteriore chiarificazione, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere all'articolo 2, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « , ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*È approvato.*

### Art. 3.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede ad irrogare e riscuotere la sanzione ed a riscuotere l'imposta suppletiva.

**È approvato.**

## Art. 4.

Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;

c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera b) del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Negli atti e nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale, il domicilio fiscale, il luogo, la data di nascita e il sesso dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonchè gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge.

Le richieste di formalità sono irricevibili se gli atti e le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera a) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

Con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro delle finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva ».

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa modifica comporta tre momenti. Il primo momento si riferisce all'indicazione del numero di codice fiscale.

Come gli onorevoli senatori possono constatare, all'inizio del terzo comma del testo originario si dice: « Negli atti e nelle note devono essere indicati... ». La prima parte dell'emendamento intende limitare l'indicazione del numero di codice fiscale ai soli casi di richiesta di registrazione, in maniera da evitare all'ufficio la lettura dell'atto solamente per prelevare il numero di codice fiscale. Poichè la dichiarazione di registrazione deve essere in ogni caso presentata, si dà così la possibilità agli impiegati di rilevare il numero di codice fiscale da tale documento e nello stesso tempo si offre la possibilità alla persona interessata di indicarlo una sola volta, evitando duplicazioni ed eventuali errori.

La seconda parte dell'emendamento contiene un richiamo al primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976, che contiene la descrizione di tutti gli elementi per la formazione del numero di codice fiscale, in maniera che, qualora dovesse modificarsi uno di essi ai fini della elaborazione automatica, si trova già il riferimento all'articolo 4 dal citato decreto, anzichè una elencazione di dati che poi dovrebbe essere modificata anche nella legge.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

Quindi, più che altro si tratta di una modifica dettata da ragioni di tecnica legislativa.

Vengo ora alla terza parte dell'emendamento. È stato rilevato dal relatore e dal senatore Sestito che gli atti di trasferimento vanno da 4 milioni a 4 milioni 250 mila. Il trasferimento naturalmente prevede anche il passaggio di automobili senza alcun valore dal punto di vista della capacità contributiva. Si tratta di dare al Ministero, appunto per evitare che in tutti gli atti di trasferimento venga messo il numero di codice fiscale, la facoltà di segnalare quei trasferimenti che abbiano caratteristiche indicative della capacità contributiva. Se si trasferisce un'autovettura 500, vecchia di tre anni, per esempio, è inutile prelevare il numero di codice fiscale che non ha alcun valore ai fini della indicazione della capacità contributiva.

**A S S I R E L L I**, *relatore alla Commissione*. L'ultima sua precisazione chiarisce un po' la portata dell'emendamento e i dubbi del relatore. In effetti la mia preoccupazione nasceva dal fatto che l'assorbimento di tutti questi numeri di codice fiscale, nella elaborazione dei dati, non avrebbe dato, nella maggior parte dei casi, un indice della capacità contributiva, ma avrebbe comportato soltanto un aggravio della parte burocratica. I concessionari di automobili avevano mosso i loro rilievi in proposito, prospettando la possibilità della indicazione del numero di codice fiscale soltanto per le macchine oltre una certa cilindrata.

Indubbiamente, riservando al Ministro la possibilità di non appesantire l'anagrafe tributaria di dati superflui e di adeguare di volta in volta le modalità, si offrono maggiori garanzie di quante non ne avremmo configurando fin d'ora un preciso modello che potrebbe rivelarsi in seguito non più idoneo.

Per queste ragioni, condivido l'emendamento proposto dal Governo.

**S E S T I T O**. Il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo ci induce a ritenere che la formulazione proposta sia senz'altro migliore di quella originaria, soprat-

tutto per quanto attiene al numero del codice fiscale. L'aver richiamato l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, a nostro avviso, consente agli uffici di disporre di tutti gli elementi.

Avevamo dei dubbi per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento presentato, ma dopo i chiarimenti forniti anche la nostra parte politica si sente tranquillizzata e, pertanto, ritiene che l'emendamento stesso possa essere approvato.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Governo.

**E approvato.**

Il Governo, inoltre, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il terzo, il seguente quarto comma: « Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione ».

L'emendamento mi sembra talmente chiaro che si illustra da sè.

**A S S I R E L L I**, *relatore alla Commissione*. In effetti, l'emendamento non è che la trasposizione anche nelle altre note delle formalità prescritte.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo emendamento si stabilisce di iscrivere nelle note degli atti pubblici il numero di codice fiscale in modo da dare la possibilità di inviare all'anagrafe tributaria anche i codici fiscali di detti atti.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

**E approvato.**

Il Governo propone infine di sopprimere nel quarto comma dell'articolo 4, che a seguito dell'approvazione del precedente emen-

6ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

damento diventerà quinto comma, le seguenti parole: « gli atti e ».

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento è collegato alla soppressione già apportata al terzo comma.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

#### Art. 5.

In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, previsto dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, è redatto, a carico di coloro che devono ritenersi responsabili a norma dell'articolo 13 dello stesso decreto, dagli impiegati della amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6.

Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.

Il Governo propone di sostituire il primo periodo del primo comma, fino alle parole: « pubblico registro automobilistico. », con il seguente: « In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976,

n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico ».

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È un emendamento consequenziale. Vorrei però dire che, come loro possono constatare, resta ferma la sostanza dell'articolo 5, anche se non viene più indicato l'articolo 14, il quale nel decreto n. 784 prevede sanzioni irrogate dall'intendente di finanza, mentre con una successiva eventuale modifica, come è già previsto nei decreti n. 633 e n. 600 del 1972, le sanzioni possono essere irrogate dallo stesso ufficio. Quindi, praticamente, eliminando il richiamo a quell'articolo, ci riferiamo ad un sistema sanzionatorio già esistente per l'IVA e per l'IRPEF. Vale a dire che è previsto che un ispettore del registro controlli la regolarità degli atti, anche su segnalazione dello stesso pubblico registro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'articolo 4, nonchè per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Auto-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

mobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di lire 910 per ogni formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro delle finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonchè i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione.

Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma: « Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'articolo 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in lire 35 per ciascuna formalità eseguita ».

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo dire che in questo caso si tratta di atti pubblici che sono, però, di quantità estremamente irrilevante. Si è stabilito che anche nelle note degli atti pubblici deve essere inserito il numero del codice fiscale e si è quindi fatto obbligo, con un emendamento, al Pubblico registro automobilistico di rilevare questi dati e mandarli all'anagrafe tributaria. Si tratta, pertanto, di un lavoro in più che bisogna remunerare e in proposito desidero assicurare il senatore Sestito che è stata fatta una richiesta all'Ufficio tecnico erariale, il quale anche su questo punto ha espresso un parere di equità che lascia assolutamente tranquillo il Governo circa l'entità del compenso.

S E S T I T O . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario; dopo il parere espresso dal-

l'UTE, viene a cadere la perplessità iniziale in relazione al compenso fissato.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Il Governo ha presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Per sopperire alle nuove maggiori esigenze di personale derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Automobile club d'Italia è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi da bandire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sarebbe necessario illustrarlo; comunque, va considerato che il nuovo carico di lavoro che dovrebbe gravare sul Pubblico registro automobilistico, quindi dal punto di vista della struttura amministrativa sull'Automobile club, comporta ovviamente un maggior numero di impiegati. Fino a questo momento l'ACI non ha emanato il nuovo regolamento organico del personale che, però, è stato sottoposto all'esame del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1975. Non essendo ancora stato perfezionato, si prevedono tempi non brevi per il suo perfezionamento. Tale circostanza impedisce l'assunzione di impiegati da destinare ai nuovi compiti che saranno demandati a decorrere dal 1° gennaio 1978. L'emendamento consentirebbe l'assunzione di circa 180 elementi da effettuarsi mediante pubblici concorsi da bandire immediatamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del pre-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

sente provvedimento legislativo, e servirebbe a coprire posti che sono attualmente liberi in organico.

**L I V I G N I.** Ritengo che a questo punto sia necessario sospendere la discussione e richiedere il parere della 1<sup>a</sup> e forse della 5<sup>a</sup> Commissione.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In tal caso preferirei ritirare l'emendamento. Mi assumo questa responsabilità, sperando di far bene, perchè è essenziale che il disegno di legge sia approvato entro il 1° gennaio.

**A S S I R E L L I**, *relatore alla Commissione*. La legge n. 336 è nata nell'illusione che l'esodo del personale ex combattente potesse rivestire un'importanza ridotta. Se ciò si è dimostrato vero per alcune branche dell'amministrazione, non si è dimostrato assolutamente vero nella maggior parte dei casi, per i quali in sostituzione degli ex combattenti si è dovuto assumere nuovo personale. Vi sono proposte e disegni di legge, per ora in fase di quiescenza, con i quali si prevede, in particolare per il Ministero delle finanze, di poter procrastinare fino ai limiti di età ordinari la possibilità di avvalersi della legge n. 336, pur lasciando la libertà agli impiegati di fare la loro scelta. L'esodo in buona parte riguarda il personale intermedio e di concetto, ma colpisce spesso l'ossatura di certe amministrazioni. Perchè se è vero che la legge n. 336 è stata invocata non tanto come disciplina a favore degli ex combattenti, quanto come strumento per sgravare l'amministrazione di personale in soprannumero, allora essa doveva essere circoscritta a quelle sole branche dove il soprannumero si sarebbe determinato o già esisteva in rapporto ad un accertamento fatto. Ma essendo stata fatta per tutto il personale, indiscriminatamente, è diventata una legge iniqua nei confronti degli ex combattenti di altri enti, ad esempio privati, nei confronti dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti che non possono ricavarne alcun beneficio, pur avendo fatto anche

loro la guerra, mentre ha messo in crisi gli enti locali. Quindi non riterrei scandalosa la circostanza che anche il PRA, aumentando i propri compiti, venga a trovarsi con scarsità di personale. Se questo può però pregiudicare la rapidità dell'*iter* del provvedimento, la cosa cambia aspetto.

Dal punto di vista obiettivo, devo dare atto che, aumentando i compiti e mantenendo l'organico precedente, occupare i posti resisi vacanti a causa dell'esodo degli ex combattenti non deve comportare scandalo. Quindi sono favorevole all'emendamento.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla volontà della Commissione, però, come ripeto, preferirei ritirare l'emendamento, anzichè pregiudicare l'*iter* del provvedimento.

**L I V I G N I.** Vorrei pregare il Governo di ritirare l'emendamento. L'ACI è già stato al centro di grosse e pesanti discussioni a proposito della legge n. 382: è stato praticamente prima soppresso e poi è rinato. Penso che se non consideriamo l'emendamento, in questo momento possiamo sistemare la questione; eventualmente potremo tornarci successivamente sopra. Il problema esiste, non c'è dubbio: l'argomentazione del relatore è fondata, ma è meglio rinviare, poichè l'eco delle polemiche sollevate dall'ACI è ancora nell'aria.

**A Z Z A R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento approvato.

**È approvato.**

**Art. 7.**

L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione re-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

lative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesesi dopo tale data.

**È approvato.**

## Art. 8.

L'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole . . . . . L. 8.000

B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1) fino a 8 CV . . . . .              | » 10.000 |
| 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . .  | » 15.000 |
| 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . | » 20.000 |
| 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . | » 30.000 |
| 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . | » 40.000 |
| 6) oltre 40 CV . . . . .              | » 50.000 |

C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) fino a 7 quintali . . . . .              | » 18.000 |
| 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . . .  | » 33.000 |
| 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . . | » 39.000 |
| 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . . | » 48.000 |
| 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . . | » 60.000 |
| 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . . . | » 71.000 |
| 7) oltre 80 quintali . . . . .              | » 92.000 |

D) rimorchi di portata:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) fino a 20 quintali . . . . .             | » 29.000 |
| 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . . | » 44.000 |
| 3) oltre 50 quintali . . . . .              | » 60.000 |

E) rimorchi per trasporto di persone:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1) fino a 15 posti . . . . .  | L. 23.000   |
| 2) da 16 a 25 posti . . . . . | » 27.000    |
| 3) da 26 a 40 posti . . . . . | » 35.000    |
| 4) oltre i 40 posti . . . . . | » 45.000 ». |

**È approvato.**

## Art. 9.

All'articolo 5 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « atti, documenti e provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».

La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.

**È approvato.**

Il Governo ha presentato infine un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 9-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame della tabella allegata al disegno di legge.

## TABELLA

## Art. 1.

Formalità relative ad atti di natura traslativa e dichiarativa aventi per oggetto:

- A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole . . . . . L. 8.000
- B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:
- 1) fino a 8 CV . . . . . » 10.000
  - 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . » 15.000
  - 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . » 20.000
  - 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . » 30.000
  - 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . » 40.000
  - 6) oltre 40 CV . . . . . » 50.000
- C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
- 1) fino a 7 quintali . . . . . » 18.000
  - 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . . . » 33.000
  - 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . . » 39.000
  - 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . . » 48.000
  - 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . . » 60.000
  - 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . . . » 71.000
  - 7) oltre 80 quintali . . . . . » 92.000
- D) rimorchi di portata:
- 1) fino a 20 quintali . . . . . » 29.000
  - 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . . » 44.000
  - 3) oltre 50 quintali . . . . . » 60.000
- E) rimorchi per trasporto di persone:
- 1) fino a 15 posti . . . . . » 23.000
  - 2) da 16 a 25 posti . . . . . » 27.000
  - 3) da 26 a 40 posti . . . . . » 35.000
  - 4) oltre i 40 posti . . . . . » 45.000

## Art. 2.

Formalità di cui all'articolo 1 relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto . . . . . L. 5.000



## Art. 3.

Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia . . . . . L. 0,25%

*Nota:* L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a lire 5.000.

## Art. 4.

Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale . . . . . L. 2%

*Nota:* L'imposta non può essere inferiore a lire 5.000.

## Art. 5.

Formalità relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale . . . . . L. 5.000

**È approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

« **Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica** » (725)

*(Rinvio della discussione)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » già ampiamente esaminato in sede referente e di cui è stato chiesto il passaggio in sede deliberante il 24 novembre scorso.

Dal Vice Presidente della Commissione bilancio, senatore Carollo, ho ricevuto la seguente lettera:

« Nella seduta del 13 dicembre la Sottocommissione per i pareri, che ho l'onore di presiedere, ha dato inizio all'esame del nuovo testo (e dei correlativi emendamenti presentati dal Governo) del disegno di legge n. 725, in materia di riorganizzazione dei servizi effettuati dalla Zecca.

La Sottocommissione, preso atto della prospettiva di profonda riorganizzazione

proposta dalla Commissione finanze e tesoro per i servizi fin qui effettuati dalla Zecca, ha convenuto sull'opportunità che tutta la questione sia oggetto di un'accurata indagine relativa non solo alla sufficienza dei capitoli di bilancio che quantificano l'attuale fabbisogno finanziario della Zecca, ma anche, e soprattutto, ai profili economici connessi al nuovo inquadramento del personale.

La Sottocommissione, pertanto, ha invitato il rappresentante del Tesoro a voler fornire, già nella prossima seduta, tutti gli opportuni ulteriori elementi conoscitivi idonei a dare la reale percezione degli oneri, diretti e indiretti, derivanti a carico del bilancio dello Stato dal nuovo assetto organizzativo proposto.

Sarebbe pertanto opportuno, anche in considerazione della rilevante importanza generale della materia, che l'esame presso la Commissione da te presieduta, a prescindere dai profili regolamentari di cui al quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento, fosse strettamente coordinato alle decisioni sulle questioni di copertura che questa Sottocommissione per i pareri adotterà nei tempi più ristretti ».

Chiedo al relatore di esprimere il proprio parere su questa lettera.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

G R A S S I N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che di fronte ad una richiesta come quella che è pervenuta dalla Commissione bilancio sia doveroso sospendere la discussione, però — lo affermo nel rispetto delle competenze di ciascun organo — se i termini della sospensione saranno brevi; d'altronde mi sembra di aver capito che la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio si impegna per un termine piuttosto ravvicinato. Se poi il Governo ci dirà invece che i tempi dovranno essere più lunghi, allora tanto vale affrontare subito la discussione del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Ricordo che il senatore Carollo, nella sua lettera, dichiara che la Sottocommissione ha invitato il rappresentante del Tesoro a voler fornire, già nella prossima seduta, tutti gli opportuni, ulteriori elementi conoscitivi, e alla fine fa preciso riferimento a decisioni da adottare nei tempi più ristretti.

L I V I G N I. Credo che si debba far presente alla Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio che non sono necessarie ulteriori indagini, poichè la nostra Commissione ne ha già svolte a sufficienza; tra l'altro dubito che possano essere espletate da una Sottocommissione. Per quanto riguarda gli oneri, la Sottocommissione può richiedere al Governo entro termini brevi quei dati che ritiene opportuno acquisire. Penso, però, che si debba mettere in evidenza in questa occasione che è difficile quantificare in maniera assoluta un problema di questo genere. Mi domando, per esempio, come si possa quantificare il problema della scomparsa dei miniassegni nel senso di un vantaggio non solo morale ma anche economico per le minori possibilità di falsificazioni. I problemi della funzionalità in un settore così delicato, sul quale vi è da parte dell'opinione pubblica una pesante critica, sebbene possano ravvisarsi oggettivi miglioramenti, non si possono quantificare in termini strettamente di bilancio. Dovremmo, pertanto, pregare la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio di tener conto che non si

tratta soltanto di cifre, ma anche della funzionalità di un organismo pubblico.

Bisogna arrivare ad una soluzione del problema il più presto possibile e la Sottocommissione potrà chiedere direttamente al Tesoro i chiarimenti necessari.

G R A S S I N I, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere alcune considerazioni. Quando si è affrontato il problema in Sottocommissione, abbiamo considerato implicita una cosa che forse è preferibile rendere esplicita: il progetto originario del Governo prevedeva l'affidamento parziale della monetazione all'Istituto poligrafico e sembrava che i costi fossero addirittura inferiori a quelli che si sostengono oggi alla Zecca. L'ipotesi che credo abbiano fatto anche gli altri colleghi è che sarebbe stato possibile raggiungere quegli stessi prezzi: abbiamo ipotizzato che l'organizzazione del Poligrafico fosse in grado di ottenere la medesima produttività con il personale della Zecca. I dirigenti del Poligrafico in un colloquio privato mi hanno poi detto che, adottando i loro *standards* produttivistici, il personale della Zecca sarebbe probabilmente superfluo, qualora non aumentasse la quantità prevista di monetazione: hanno inoltre sottolineato l'importanza del problema della mobilità del personale.

Con tutto il rispetto per le competenze di ognuno, signor Presidente, non ho nulla in contrario ad un breve rinvio; vorrei però che queste mie osservazioni, che ho aggiunto alle considerazioni di altra natura del senatore Li Vigni, fossero tenute presenti nei limiti del possibile nel corso delle nostre riunioni.

A S S I R E L L I. Non sono troppo esperto in materia e forse questa mia considerazione potrebbe apparire errata: se la Zecca si ricomporrà dentro un'amministrazione autonoma come il Poligrafico, avremo una sottrazione di spesa più che un'aggiunta. La cosa importante, a mio avviso, è che il Governo dovrà comprare delle monete, ma se la produttività del Poligrafico permetterà che il costo non aumenti — abbiamo anzi dati secondo i quali dovrebbe addirittura

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

diminuire — avremo una sottrazione di spesa che riguarderà tutto il personale della Zecca ed una discutibile giustificazione di ingerenza agli effetti del costo delle monete di un ente autonomo come il Poligrafico. Avremo monete che costano meno e personale non dipendente dello Stato, non una aggiunta al capitolo di bilancio dunque, bensì una sottrazione. Ritengo quindi che le osservazioni svolte non siano pertinenti e non siano di competenza della Commissione bilancio.

**B O N A Z Z I.** Ho sentito ufficiosamente alcuni giudizi e mi pare di aver capito che l'osservazione della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio riguarda la questione dell'aumento degli stipendi; da questo ha dedotto che è impossibile che non ci sia un costo superiore, anche se si conseguirà una maggiore produttività, poichè questa poteva essere ottenuta, indipendentemente dall'aumento dello stipendio, mantenendo la Zecca nell'ambito del Ministero del tesoro. Questa seconda parte del ragionamento non è corrispondente alla realtà, per le ragioni già esposte, e per un'altra che aggiungerò: una considerazione di carattere economico che ci ha fatto propendere per questa soluzione è che anche dal punto di vista degli investimenti, che sono una delle condizioni per raggiungere livelli di efficienza e far sì che il personale sia utilizzato bene, si ottiene un risparmio consistente. Invece dei 50 miliardi previsti per la costituzione della nuova sede, la consistenza patrimoniale del Poligrafico consente di utilizzare immobili che possono essere adattati alle nuove finalità con una cifra inferiore. Su questo punto abbiamo chiesto assicurazioni al Sottosegretario, e le informazioni che abbiamo ricevuto ci possono tranquillizzare: la ristrutturazione della Zecca potrà essere realizzata con un investimento molto inferiore. Questo si tradurrà, naturalmente, sia in una maggiore produttività sia in minori costi che graveranno sulla produzione.

Aggiungo che credo sia giusto ragionare in questi termini e cioè: se il parere (sempre che non ci siano preclusioni di ordine regolamentare) ci può essere dato in pochi

giorni, non vi è niente di eccezionale se rinviando ancora di qualche tempo. Prenderei, però, l'impegno di affrontare e definire questo disegno di legge nella prossima seduta, prima della sospensione dei lavori parlamentari per le prossime festività.

**P R E S I D E N T E.** In considerazione delle proposte avanzate dalla Sottocommissione pareri della 5<sup>a</sup> Commissione e sentiti i colleghi di questa Commissione, propongo di rinviare l'inizio della discussione del disegno di legge, con l'impegno che tale rinvio non vada oltre la prima seduta della prossima settimana.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**« Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero » (960)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione).

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vitale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**V I T A L E A N T O N I O**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame prevede l'abrogazione della legge 28 luglio 1961, n. 722, e fissa nuovi e più idonei (per snellezza ed equità) criteri di determinazione dell'assegno di confine per il personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, residente in territorio di confine, come richiamato nel titolo, e della indennità di sede

per il personale delle Ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero.

Detta normativa innovativa, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge, è nata dall'esigenza manifestatasi, oltre che a seguito della completa utilizzazione dei controvalori massimi di conversione fissati, dalla legge del 1961, in 2 franchi francesi per la Francia, 3 franchi svizzeri per la Svizzera e 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire, soprattutto per la necessità di snellire e semplificare il meccanismo di determinazione del beneficio previsto.

L'articolo 1 prevede, dal 1° gennaio 1977 e in sostituzione dell'attuale beneficio legato ad un complesso meccanismo fondato su fasce stipendiali, un nuovo ed autonomo istituto, l'assegno di confine, distinto dallo stipendio e rapportato a ciascun parametro o fasce di parametri, per ognuna delle tre zone estere di confine e con due diverse misure a seconda che gli interessati abbiano o no il carico di famiglia residente all'estero, come precisato nelle allegate tabelle A e B.

L'articolo 2, definito il carattere non retributivo dell'assegno, prevede l'attribuzione di una maggiorazione o di una riduzione dell'assegno in parola, mediante un coefficiente percentuale pari per tutti, con decreto del Ministero del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita del paese sede di servizio per un tasso non inferiore al 10 per cento. Le variazioni inferiori al 10 per cento nell'anno si cumulano con quelle degli anni successivi.

L'articolo 3 è una norma transitoria che prevede, per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, il mantenimento, mediante un assegno *ad personam*, dell'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione dell'aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio fino a quando non vengano meno le condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte degli aumenti periodici di stipendio, per effetto della progressione per classi di stipendio o di promozione.

L'articolo 4 prevede la riduzione e la sospensione dell'assegno di confine in ogni

caso in cui si verifica la riduzione o la sospensione dello stipendio.

L'articolo 5 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1977, una indennità di sede per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, tenendo conto sia del costo della vita sia delle misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero.

L'articolo 6 stabilisce l'assorbimento, rispettivamente sull'assegno di confine e sull'indennità di sede, dei benefici corrisposti, in base alla vecchia normativa, fino all'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione della legge 28 luglio 1961, n. 722, e di ogni altra norma in contrario.

L'articolo 8 prevede l'onere finanziario per il 1977 in lire 500 milioni e la relativa copertura di bilancio.

Questi i tratti essenziali del provvedimento che raccomando all'approvazione della Commissione.

Ricordo che i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sono favorevoli.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1° gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta

6ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

estera locale indicate, per ciascuno dei paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

**È approvato.**

Art. 2.

L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.

Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle A e B.

Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

**È approvato.**

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva *ad personam* in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione — ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 — delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.

L'assegno *ad personam* di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riasorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

**È approvato.**

Art. 4.

L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità,

sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

**È approvato.**

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale della Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennità di sede.

Con apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro si provvederà a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennità di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli paesi sede di servizio.

La conversione dell'indennità di cui al primo comma avverrà secondo un rapporto fisso di ragguglio da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

**È approvato.**

Art. 6.

I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennità di sede dovuta per lo stesso periodo.

**È approvato.**

Art. 7.

La legge 28 luglio 1961, n. 722, è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

**È approvato.**

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

## Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli numeri 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge, di cui do lettura:

TABELLA A.

*Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare.*

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100 . . . . .	450	100 . . . . .	2.185	100 . . . . .	425
115 . . . . .	500	115 . . . . .	2.455	da 115 a 120 . . .	470
120 . . . . .	520	120 . . . . .	2.530	da 127 a 131 . . .	490
da 127 a 129 . . . .	535	da 127 a 129 . . . .	2.675	da 133 a 138 . . .	500
da 131 a 133 . . . .	555	da 131 a 146 . . . .	2.735	da 142 a 146 . . .	515
da 136 a 138 . . . .	570	da 150 a 156 . . . .	2.840	da 150 a 156 . . .	535
da 142 a 153 . . . .	590	da 159 a 162 . . . .	2.925	da 159 a 166 . . .	550
da 154 a 156 . . . .	600	da 163 a 166 . . . .	2.985	da 168 a 173 . . .	560
da 159 a 162 . . . .	620	da 168 a 170 . . . .	3.035	da 176 a 183 . . .	585
da 163 a 166 . . . .	630	da 173 a 176 . . . .	3.120	da 188 a 193 . . .	605
da 168 a 173 . . . .	650	da 178 a 193 . . . .	3.200	da 200 a 203 . . .	625
da 176 a 179 . . . .	670	da 200 a 203 . . . .	3.335	da 206 a 210 . . .	640
da 180 a 203 . . . .	680	da 206 a 210 . . . .	3.450	da 213 a 220 . . .	655
da 206 a 208 . . . .	700	da 213 a 218 . . . .	3.555	da 227 a 235 . . .	680
da 210 a 213 . . . .	710	220 . . . . .	3.580	da 242 a 245 . . .	705
da 218 a 220 . . . .	730	227 . . . . .	3.670	da 255 a 260 . . .	725
227 . . . . .	750	da 232 a 235 . . . .	3.775	da 262 a 265 . . .	735
da 232 a 235 . . . .	775	da 242 a 245 . . . .	3.905	284 . . . . .	770
da 242 a 245 . . . .	790	da 255 a 257 . . . .	4.065	da 293 a 297 . . .	800
da 255 a 257 . . . .	835	da 260 a 265 . . . .	4.125	da 302 a 307 . . .	815
da 260 a 284 . . . .	845	284 . . . . .	4.210	370 . . . . .	930
da 293 a 297 . . . .	855	da 293 a 297 . . . .	4.370	387 . . . . .	965
da 302 a 304 . . . .	875	da 302 a 307 . . . .	4.485	426 . . . . .	1.035
307 . . . . .	880	370 . . . . .	5.280	455 . . . . .	1.090
370 . . . . .	1.025	387 . . . . .	5.480	487 . . . . .	1.145
387 . . . . .	1.040	426 . . . . .	5.985	530 . . . . .	1.225
da 426 a 455 . . . .	1.065	455 . . . . .	6.325	1° Dirig. I cl. . . .	1.145
487 . . . . .	1.135	487 . . . . .	6.700	1° Dirig. II cl. . . .	1.285
530 . . . . .	1.200	530 . . . . .	7.260	Dirigente sup. . . .	1.490
1° Dirig. I cl. . . .	1.135	1° Dirig. I cl. . . .	6.700		
1° Dirig. II cl. . . .	1.260	1° Dirig. II cl. . . .	7.680		
Dirigente sup. . . .	1.420	Dirigente sup. . . .	9.070		

**È approvata.**

6ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

TABELLA B.

*Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia acquisita.*

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100 . . . . .	555	100 . . . . .	2.685	100 . . . . .	490
115 . . . . .	625	115 . . . . .	3.030	da 115 a 120 . . .	540
120 . . . . .	650	120 . . . . .	3.135	da 127 a 131 . . .	565
da 127 a 129 . . . .	675	da 127 a 129 . . . .	3.320	da 133 a 138 . . .	590
da 131 a 133 . . . .	690	da 131 a 146 . . . .	3.405	da 142 a 146 . . .	605
da 136 a 138 . . . .	710	da 150 a 156 . . . .	3.530	da 150 a 156 . . .	625
da 142 a 153 . . . .	740	da 159 a 162 . . . .	3.635	da 159 a 166 . . .	650
da 154 a 156 . . . .	755	da 163 a 166 . . . .	3.710	da 168 a 173 . . .	665
da 159 a 162 . . . .	780	da 168 a 170 . . . .	3.795	da 176 a 183 . . .	690
da 163 a 166 . . . .	790	da 173 a 176 . . . .	3.890	da 188 a 193 . . .	715
da 168 a 173 . . . .	820	da 178 a 193 . . . .	4.000	da 200 a 203 . . .	740
da 176 a 179 . . . .	845	da 200 a 203 . . . .	4.180	da 206 a 210 . . .	760
da 180 a 203 . . . .	855	da 206 a 210 . . . .	4.330	da 213 a 220 . . .	780
da 206 a 208 . . . .	880	da 213 a 218 . . . .	4.455	da 227 a 235 . . .	820
da 210 a 213 . . . .	895	220 . . . . .	4.505	da 242 a 245 . . .	845
da 218 a 220 . . . .	930	227 . . . . .	4.620	da 255 a 260 . . .	875
227 . . . . .	955	da 232 a 235 . . . .	4.745	da 262 a 265 . . .	890
da 232 a 235 . . . .	980	da 242 a 245 . . . .	4.920	284 . . . . .	935
da 242 a 245 . . . .	1.015	da 255 a 257 . . . .	5.130	da 293 a 297 . . .	970
da 255 a 257 . . . .	1.050	da 260 a 265 . . . .	5.210	da 302 a 307 . . .	990
da 260 a 284 . . . .	1.075	284 . . . . .	5.310	370 . . . . .	1.140
da 293 a 297 . . . .	1.085	da 293 a 297 . . . .	5.515	387 . . . . .	1.180
da 302 a 304 . . . .	1.110	da 302 a 307 . . . .	5.670	426 . . . . .	1.275
307 . . . . .	1.120	370 . . . . .	6.705	455 . . . . .	1.345
370 . . . . .	1.300	387 . . . . .	6.975	487 . . . . .	1.420
387 . . . . .	1.340	426 . . . . .	7.630	530 . . . . .	1.530
da 426 a 455 . . . .	1.370	455 . . . . .	8.085	1° Dirig. I cl. . . .	1.420
487 . . . . .	1.460	487 . . . . .	8.560	1° Dirig. II cl. . . .	1.600
530 . . . . .	1.500	530 . . . . .	9.275	Dirigente sup. . . .	1.870
1° Dirig. I cl. . . .	1.460	1° Dirig. I cl. . . .	8.560		
1° Dirig. II cl. . . .	1.650	1° Dirig. II cl. . . .	9.820		
Dirigente sup. . . .	1.835	Dirigente sup. . . .	11.630		

**È approvata.**

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle considerazioni dianzi svolte dal relatore, che ringrazio, così come ringrazio la Commissione

per la sollecitudine con cui ha affrontato il problema in discussione, e raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

6<sup>a</sup> COMMISSIONE45<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> dicembre 1977)

« **Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (631)  
(Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** ».

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**L O N G O , relatore alla Commissione.** Signor Presidente, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non utilizzando da tempo come agenzia per la coltivazione dei tabacchi il complesso immobiliare sito in comune di Chiaravalle, in piazza Garibaldi — complesso che consta di metri quadrati 4.500 circa ed è costituito, salvo due magazzini di recente costruzione, dall'ex Monastero dell'Abbazia cistercense di Santa Maria in Castagnola — ha manifestato il proposito di venderlo.

Tale immobile è stato chiesto in acquisto, in tempi diversi, sia dal comune di Chiaravalle, per uso scolastico, sia dalla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense per la sua destinazione alla vita monastica. La Amministrazione dei monopoli di Stato è stata autorizzata a vendere dalla Direzione generale del demanio ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 21 dicembre 1927, n. 2452; ma poichè l'immobile stesso è vincolato, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, l'Amministrazione dei monopoli si è rivolta al Ministero della pubblica istruzione, sia per ottenere il benestare all'alienazione, sia per ottenere un parere sulle domande di acquisto avanzate dagli enti suindicati.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si è espresso in senso favorevole

all'accoglimento della domanda presentata dalla Congregazione dell'Ordine cistercense, tenuto conto — dice il parere — che « il trasferimento dell'immobile all'Ente ecclesiastico risponde ai criteri della più idonea utilizzazione dello stesso ».

Lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto invece non accoglibile la domanda di acquisto presentata dal comune di Chiaravalle « non rispondendo l'edificio di cui trattasi, allo stato attuale, ai criteri di funzionalità didattica ed essendo dubbia la possibilità di apportarvi le necessarie modifiche a causa del vincolo storico gravante su di esso ».

Il sopralluogo da me effettuato mi ha dato l'occasione di accertare che il complesso in questione si trova in uno stato di assoluto abbandono. Vi sono, per esempio, per quanto riguarda il bellissimo chiostro, delle costruzioni realizzate nel tempo e probabilmente abusive, perchè non penso che la Sovrintendenza abbia dato l'autorizzazione per tali costruzioni all'interno del chiostro stesso. Le scale sono sconnesse, le finestre rotte, gli infissi mancano. I soffitti sono cadenti e con alcuni grossi buchi; vi sono delle travi in legno che puntellano alcune zone dei saloni con crepe abbastanza evidenti: conseguenza questa — mi è stato detto — del terremoto recente che ha colpito la zona.

Dico queste cose perchè si sappia in quale stato si trova l'immobile e perchè credo che il riatto comporti un notevole esborso finanziario. Io non me ne intendo, ma su questo punto i pareri della Congregazione e dell'Amministrazione comunale sono concordi: si parla di centinaia e centinaia di milioni per rimettere in sesto questo complesso.

Ciò nonostante, da parte del parroco che rappresenta la Congregazione, è stato confermato l'interesse ad acquistare al prezzo convenuto — di cui parleremo — l'immobile stesso per destinarlo ad uso monastico, nonché a collegio per la Congregazione e ad opere sociali e parrocchiali.

È in atto un complesso sportivo già funzionante — mi è stato detto che vi sono 290 ragazzi aggregati a queste associazioni



sportive — oltre ad un centro culturale anch'esso funzionante. Mi sono incontrato anche con il sindaco e con l'Amministrazione comunale. Da parte del Comune è stato confermato l'interesse ad acquistare l'immobile prospettando, peraltro, un cambiamento circa la sua destinazione, perchè credo che l'Amministrazione si sia resa conto che destinare questa porzione, o una parte di essa, ad uso scolastico, sarebbe, per una serie di ragioni, una impresa improba e certamente non economica. Tanto varrebbe costruire allora un nuovo edificio scolastico. Come dicevo, però, il Comune si è reso conto della impossibilità o inopportunità di questa destinazione e chiede l'immobile per adibirlo a scopi sociali, in sostanza, con l'intendimento di farne un centro per incontri, per mostre e via dicendo.

Il valore del suddetto immobile è di lire 40 milioni in base alla valutazione fatta dall'ufficio tecnico erariale di Ancona. Tuttavia, in considerazione del vantaggio derivante all'acquirente dall'adozione del sistema della trattativa privata, si è ritenuto di dover maggiorare del 20 per cento tale valore, e quindi è autorizzata la vendita per il prezzo di lire 48 milioni.

Debbo anche aggiungere che il Presidente della Repubblica, con decreto 28 giugno 1973, ha autorizzato la Congregazione ad acquistare l'immobile per destinarlo a « Casa dei componenti la locale comunità cistercense addetti alle attività pastorali della annessa chiesa abbaziale di Chiaravalle ».

La trattativa privata è stata regolarmente autorizzata dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Nel presente disegno di legge, viene fatta anche una esplicita riserva per quanto riguarda la possibilità di variare il prezzo di complessivi 48 milioni previsto nel provvedimento stesso nel senso che il prezzo

definitivo sarà quello che l'ufficio tecnico erariale stimerà in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto di compravendita.

Siccome questo prezzo, se non erro, è stato fissato nel 1973 o nel 1974, mi pare giusto che vi sia la possibilità di poterlo anche variare in relazione ad una nuova valutazione da parte dell'ufficio tecnico erariale.

I due articoli del provvedimento sintetizzano quello che ho detto. Credo con obiettività di avere espresso anche le posizioni dei due concorrenti per l'acquisto di questo immobile, sia l'Abbazia e sia il comune di Chiaravalle, per cui lascio alla Commissione la valutazione del provvedimento, precisando che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio vivamente l'onorevole relatore per la sua relazione; in particolare per le notizie che ha dato, le quali consentono di avere una valutazione abbastanza precisa del problema.

**V I G N O L O .** Signor Presidente, dal momento che di tale questione si era più direttamente interessato il senatore Marangoni, chiedo alla cortesia della Commissione di rimandare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,45.*